Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 29 gennaio 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 gennaio 1971, n. 3.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, concernente l'attuazione del regolamento CEE sulla politica agricola comune del tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, concernente l'attuazione del regolamento CEE sulla politica agricola comune del tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole: della coltivazione, *sono inserite le parole*: della prima trasformazione.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo 2-bis:

Non costituiscono entrate imponibili ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, le somme introitate in dipendenza della vendita del tabacco allo stato verde, sciolto e greggio.

Analogo trattamento di esenzione si applica per l'importazione dall'estero del detto prodotto.

All'articolo 3, al terzo comma, al primo capoverso, dopo l'alinea, le parole: preordinati alla lavorazione del tabacco, *sono sostituite con le parole*: preordinati alla fabbricazione dei manufatti di tabacco.

All'articolo 5, nel secondo capoverso, dopo l'alinea, sono soppresse le parole: di regola.

All'articolo 6, al primo comma, le parole: due esperti, *sono sostituite con le parole*: tre esperti; *il terzo comma è sostituito con il seguente*:

Il comitato è presieduto dal Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ed è composto dai seguenti membri:

a) da un Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, al quale il Ministro può delegare le attribuzioni di Presidente del comitato;

b) da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal rappresentante del Ministero del tesoro, che facciano già parte del consiglio di amministrazione dell'Azienda;

c) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

d) da tre esperti del settore del tabacco.

Il Sottosegretario, che presiede il comitato, fa parte del consiglio di amministrazione dell'AIMA ogni volta che vengano trattati problemi concernenti il settore del tabacco, e può in tale sede essere delegato a presiedere il consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa.

All'articolo 7, il secondo comma è sostituito con i seguenti:

Il personale destinato ai suddetti compiti conserva l'intero trattamento economico e i benefici economici e giuridici spettanti al personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ivi compresi i premi per l'incremento del rendimento industriale e per l'incentivazione previsti dalla legge 3 luglio 1970, n. 843, il premio per il prolungamento d'orario e quanto altro in avvenire dovesse spettare al personale della medesima carriera e qualifica, salvo il migliore trattamento previsto per il personale che svolge analoghi compiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per l'assolvimento dei compiti di istituto al personale predetto che venga comandato fuori della propria sede di servizio saranno applicate le norme relative al trattamento di missione anche oraria di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291, in deroga all'articolo 27 della legge stessa.

La durata settimanale del lavoro non potrà comunque superare quella prevista dall'articolo 1 della legge 10 novembre 1970, n. 869.

Tutte le spese per il funzionamento della sezione specializzata dell'AIMA e dei relativi uffici periferici sono a carico del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che dovrà chiederne il rimborso per la parte concernente l'organizzazione dell'intervento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — REALE — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1970.

Riconoscimento come autostrada del « Raccordo autostradale Scalo Sicignano-Potenza ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardante il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali;

Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1197, recante modifica all'art. 13 della precitata legge 24 luglio 1961, n. 729, relativo alla realizzazione dei raccordi per il collegamento alla rete autostradale dei maggiori centri abitati, nonchè alle modalità per il loro riconoscimento come tali;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 765, recante modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1968, relativo alle distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati;

Vista la nota n. 9353 del 3 luglio 1970, con la quale il servizio ispettivo tecnico dei lavori ha proposto il riconoscimento come raccordo autostradale del tratto della strada statale n. 407 « Basentana » compreso tra la città di Potenza e lo svincolo di Sicignano dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria al chilometro 46+396 (chilometrica autostradale);

Visto il voto n. 936 del 4 agosto 1970, con il quale il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole in ordine al detto riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, il tratto della strada statale n. 407 « Basentana » compreso tra lo Scalo Sicignano chilometro 46+396 (chilometrica autostradale) e la città di Potenza, dell'estesa di km. 45+928, è riconosciuto come autostrada, con la denominazione di « Raccordo autostradale Scalo Sicignano-Potenza ».

Art. 2.

Al predetto « Raccordo autostradale Scalo Sicignano-Potenza » vengono pertanto estese le disposizioni concernenti le distanze prescritte per la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie e per l'impianto di alberature, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765, del decreto ministeriale 1 aprile 1968, e successive modificazioni.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1970
Registro n. 9 *A.N.A.S., foglio n.* 185

(348)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1970.

Classificazione tra le provinciali di un nuovo tratto di strada e declassificazione di un altro tratto in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 45/3756 in data 21 ottobre 1968 dell'amministrazione provinciale di Torino concernente la classificazione a provinciale del tronco di strada costruito dalla S.p.a. Amiantifera di Balangero collegante la strada provinciale Torino-Lanzo con la strada

provinciale Lanzo-Vietti-Corio, dell'estesa di km. 0+830 circa, nonchè la declassificazione da provinciale a comunale del tratto dalla strada provinciale Torino-Lanzo alla strada provinciale Lanzo-Vietti-Corio, denominato « viale Copperi » ad eccezione del tratto compreso fra la piazza delle scuole ed il ponte di San Biagio in Balangero;

Visto il voto n. 595 del 16 giugno 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto, pertanto, che può accogliersi la richiesta di provincializzazione e di declassificazione di cui sopra;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

Art. 1.

Il tronco di strada collegante la strada provinciale Torino-Lanzo con la strada provinciale Lanzo-Vietti-Corio, dell'estesa di circa km. 0 + 830, è classificato provinciale.

Art. 2.

Il tronco dalla strada provinciale Torino-Lanzo alla strada provinciale Lanzo-Vietti-Corio, denominato « viale Copperi » ad eccezione del tratto compreso fra la piazza delle scuole ed il ponte di San Biagio in Balangero, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale, entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Balangero (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(301)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1970.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1970, presentato dal fondo pensioni e indennità per il personale della Cassa di risparmio di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili presentato per l'esercizio 1970 dal fondo pensioni e indennità per il personale della Cassa di risparmio di Trieste;

Considerato che il fondo pensioni e indennità per il personale della Cassa di risparmio di Trieste prevede di impiegare nel suddetto esercizio fondi disponibili per L. 710.250.000 (settecentodiecimilioniduecentocinquantamila) di cui L. 110.250.000 (centodiecimilioniduecentocinquantamila) da investire nell'acquisto di beni immobili;

Viste le lettere del Ministero del tesoro del 17 marzo 1970, n. 116550, e del 14 settembre 1970, n. 142925;

Visto il telegramma del Ministero del bilancio e della programmazione economica del 26 marzo 1970, numero 3/1304;

Ritenuto che nei confronti del fondo pensioni e indennità per il personale della Cassa di risparmio di Trieste possa essere applicata la deroga di cui al terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Decreta:

E' approvato il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1970 presentato dal fondo pensioni e indennità per il personale della Cassa di risparmio di Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

(378)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1970.

Iscrizione di quindici ecotipi di foraggere nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti della commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Considerato che nel caso in cui gli accertamenti sulle caratteristiche di una varietà risultino già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari, il menzionato art. 7 prevede la possibilità, da parte della commissione di cui al precedente comma, di proporre senz'altro al Ministro per l'agricoltura e le foreste, con motivato parere, l'iscrizione della varietà stessa nel registro anzidetto;

Vista la lettera n. 675/S in data 9 ottobre 1970, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 2 ottobre 1970, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel « Registro delle

varietà », di quindici ecotipi di foraggere per i quali la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche degli ecotipi stessi risultano già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari;

Visto il verbale della predetta adunanza del 2 ottobre 1970;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritti, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, i seguenti ecotipi di foraggere, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 2 ottobre 1970, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Erba medica « Tipica basso Friuli »:

Zona: area delimitata a nord dal territorio della medica « Friulana di Premariacco », ad ovest lungo la linea Codroipo-Latisana, a sud dal litorale, ad est lungo la linea Cormos-Monfalcone;

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

2) Erba medica « Veneziana »:

Zona: comprende i territori della provincia di Venezia, non compresi nella zona dell'ecotipo « Tipica Basso Friuli »;

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

3) Erba medica « Euganea »:

Zona: comprende i territori della provincia di Padova, non compresi nella zona dell'ecotipo « Leonicena »;

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

4) Erba medica « Veronese »:

Zona: comprende i territori della provincia di Verona;

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

5) Erba medica « Emiliana »:

Zona: comprende la parte occidentale dell'Emilia fino al confine con la zona dell'ecotipo « Romagnola », delimitata a nord dal Po, quindi comprendente anche il territorio mantovano sulla destra del Po (comuni di Sermide, Quistello, Revere, Poggio Rusco, Moglia, Gonzaga, San Benedetto Po, Motteggiana e Suzzara);

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

6) Erba medica « Vogherese »:

Zona: comprende i territori dei comuni di: Codevilla - Torrazza Coste - Retorbido - Rivanazzano - Salice - Godiasco - Pontenizza - Zavattarello - Molino dei Torti - Silvano Pietra - Lungavilla - Casteggio - Voghera - Casei Gerola - Corana - Fortunago - Montalto Pavese - Santa Maria della Versa - Rocca de' Giorgi - Romagnese - Bressana Bottarone - Broni - Stradella - Pontecurone - Casalnoceto;

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

7) Erba medica « Alessandriana »:

Zona: comprende i territori dei comuni di: Alessandria - Tortona - Castelnuovo Scrivia - Sale - Lobbi - Castelceriolo - Bassignana - Valenza - San Salvatore Monferrato - Quargnento - Felizzano - Oviglio - Cassine - Acqui - Borgoratto Alessandrino - Cantalupo - Predosa - Casalcermelli - Rivalta Bormida - Frugarolo - Rivalta Scrivia - Volpedo - Viguzzolo - Casale Monferrato - Moncalvo - Tonco - Alfiano Natta - Asti - Mombercelli - Montegrosso d'Asti - Nizza Monferrato - Canelli - Castagnole Lanze - Alba - Mombaldone;

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

8) Erba medica « Maremmana »:

Zona: comprende la zona rivierasca pedemontana da Cecina a Civitavecchia;

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

9) Erba medica « Toscana »:

Zona: comprende i territori della regione della Toscana non compresi nella zona della « Maremmana » e della « Senese »;

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

10) Erba medica « Senese »:

Zona: comprende i territori della provincia di Siena e del comune di Foiano della Chiana (Arezzo);

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

11) Erba medica « Umbra »:

Zona: comprende il territorio della regione dell'Umbria;

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

12) Erba medica « Ascolana »:

Zona: l'intero territorio a sud del confine settentrionale della provincia di Ascoli Piceno, fino al confine meridionale del Molise;

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

13) Erba medica « Campana »:

Zona: comprende il territorio della regione della Campania;

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

14) Erba medica « Della Sicilia »:

Zona: comprende il territorio della regione della Sicilia;

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

15) Erba medica « Della Sardegna »:

Zona: comprende il territorio della regione della Sardegna;

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

Roma, addì 17 dicembre 1970

Il Ministro: NATALI

(367)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1970.

Iscrizione di tredici varietà di foraggere nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Considerato che nel caso in cui gli accertamenti sulle caratteristiche di una varietà risultino già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari, il menzionato art. 7 prevede la possibilità, da parte della commissione di cui al precedente comma, di proporre senz'altro al Ministro per l'agricoltura e le foreste, con motivato parere, l'iscrizione della varietà stessa nel registro anzidetto;

Vista la lettera 675/S in data 9 ottobre 1970, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nella adunanza del 2 ottobre 1970, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione nel « Registro delle varietà » di tredici varietà di foraggere per le quali la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche delle varietà stesse risultano già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti universitari;

Visto il verbale della predetta adunanza del 2 ottobre 1970;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di foraggere le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 2 ottobre 1970, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Loto o ginestrino « Franco »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi.

2) Favino « Vesuvio 22 »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna.

3) Dactile « Dora »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi.

4) Avena altissima « Gala »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi.

5) Fleolo « Toro »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi.

6) Sulla « Grimaldi »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee - Università degli studi - Perugia.

7) Sulla « Sparacia »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee - Università degli studi - Palermo.

8) Erba Medica « Polesana I.N.G. 19.21.13 »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma.

9) Erba Medica « S. Pastore I.N.G. »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma;

10) Erba medica « Polesana Maliani »:

Responsabile della conservazione in purezza: Società Polesana produttori sementi - Badia Polesine (Rovigo).

11) Veccia « 48/3 »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma.

12) Veccia « 118/7 »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma.

13) Veccia « 78 »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma.

Roma, addì 18 dicembre 1970

Il Ministro: NATALI

(368)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1970.

Iscrizione di trentadue varietà di barbabietole da zucchero di produzione estera nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 677/S del 9 ottobre 1970, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 2 ottobre 1970, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel « Registro delle varietà », di trentadue varietà di barbabietole da zucchero di produzione estera già iscritte nei « Registri » di Paesi appartenenti alle Comunità europee;

Visto il verbale della predetta adunanza del 2 ottobre 1970;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata:

Decreta

Articolo unico

Sono iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di barbabietole da zucchero di produzione estera, le cui descrizioni, riconosciute dalla commissione nella riunione del 2 ottobre 1970, sono depositate, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Barbabietola da zucchero « Tunorave »:
Origine della varietà: incroci fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi;
Responsabile della conservazione in purezza: D. J. Van der Have - Kapelle-Biezelinge (Olanda).

2) Barbabietola da zucchero « Cecerave »:
Origine della varietà: incroci fra linee tetraploidi e maschio-sterili;
Responsabile della conservazione in purezza: D. J. Van der Have - Kapelle-Biezelinge (Olanda).

3) Barbabietola da zucchero « Semarave »:
Origine della varietà: incroci fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi;
Responsabile della conservazione in purezza: D. J. Van der Have - Kapelle-Biezelinge (Olanda).

4) Barbabietola da zucchero « Trirave E »:
Origine della varietà: incroci fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi;
Responsabile della conservazione in purezza: D. J. Van der Have - Kapelle-Biezelinge (Olanda).

5) Barbabietola da zucchero « Trirave N »:
Origine della varietà: incroci fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi;
Responsabile della conservazione in purezza: D. J. Van der Have - Kapelle-Biezelinge (Olanda).

6) Barbabietola da zucchero « Polyrave N »:
Origine della varietà: incroci fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi;
Responsabile della conservazione in purezza: D. J. Van der Have - Kapelle-Biezelinge (Olanda).

7) Barbabietola da zucchero « Zwaanesse III »:
Origine della varietà: da selezione individuale e successivi incroci delle famiglie costituenti;
Responsabile della conservazione in purezza: Zwaanesse S.A. Voorburg La Haye (Olanda).

8) Barbabietola da zucchero « Aabece »:
Origine della varietà: incroci fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi;
Responsabile della conservazione in purezza: N.V. Hollansche Suikerbieten Selectie Maatschappji Amsterdam (Olanda).

9) Barbabietola da zucchero « Trihill »:
Origine della varietà: incroci fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi;
Responsabile della conservazione in purezza: Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget - Malmö (Svezia).

10) Barbabietola da zucchero « Maribo Continenta Poly »:
Origine della varietà: incroci fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi;
Responsabile della conservazione in purezza: De Dnaske Sukkerfabrikker - Copenaghen (Danimarca).

11) Barbabietola da zucchero « Gebrüder Dippes Ero »:
Origine della varietà: Da selezione individuale e successivi incroci delle famiglie costituenti;
Responsabile della conservazione in purezza: Gebruder Dippe Saatzucht G.m.b.H. - Herford (Repubblica federale tedesca).

12) Barbabietola da zucchero « Gebrüder Dippes Noro »:
Origine della varietà: da selezione individuale e successivi incroci delle famiglie costituenti;
Responsabile della conservazione in purezza: Gebruder Dippe Saatzucht G.m.b.H. - Herford (Repubblica federale tedesca).

13) Barbabietola da zucchero « Gebrüder Dippes Zuro »:
Origine della varietà: da selezione individuale e successivi incroci delle famiglie costituenti;
Responsabile della conservazione in purezza: Gebruder Dippe Saatzucht G.m.b.H. - Herford (Repubblica federale tedesca).

14) Barbabietola da zucchero « Dieckmanns Suprapoly »:
Origine della varietà: incroci fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi;
Responsabile della conservazione in purezza: A. Dieckmann Heimburg Saatzucht - Sülbeck (Repubblica federale tedesca).

15) Barbabietola da zucchero « Dieckmanns Maxima »:

Origine della varietà: incroci fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi;

Responsabile della conservazione in purezza: A. Dieckmann Heimburg Saatzucht - Sülbeck (Repubblica federale tedesca).

16) Barbabietola da zucchero « Dieckmanns Optima »:

Origine della varietà: incroci fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi;

Responsabile della conservazione in purezza: A. Dieckmann Heimburg Saatzucht - Sülbeck (Repubblica federale tedesca).

17) Barbabietola da zucchero « Dieckmanns Superia »:

Origine della varietà: incroci fra linee genealogiche diploidi;

Responsabile della conservazione in purezza: A. Dieckmann Heimburg Saatzucht - Sülbeck (Repubblica federale tedesca).

18) Barbabietola da zucchero « Kaweinterpoly »:

Origine della varietà: incroci fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi;

Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht vorm. Rabbethge & Giesecke - Aktiengesellschaft - Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

19) Barbabietola da zucchero « Kaweprecopoly »:

Origine della varietà: incroci fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi;

Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht vorm. Rabbethge & Giesecke - Aktiengesellschaft - Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

20) Barbabietola da zucchero « Kawecercopoly »:

Origine della varietà: incroci fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi;

Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht vorm. Rabbethge & Giesecke - Aktiengesellschaft - Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

21) Barbabietola da zucchero « Kawenorta »:

Origine della varietà: incroci fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi;

Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht vorm. Rabbethge & Giesecke - Aktiengesellschaft - Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

22) Barbabietola da zucchero « Kawezucca »:

Origine della varietà: da selezione individuale e successivi incroci delle famiglie costituenti;

Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht vorm. Rabbethge & Giesecke - Aktiengesellschaft - Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

23) Barbabietola da zucchero « Kawemegapoly »:

Origine della varietà: incroci fra linee genealogiche diploidi e tetraploidi;

Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht vorm. Rabbethge & Giesecke - Aktiengesellschaft - Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

24) Barbabietola da zucchero « Kawesacchapoly »:

Origine della varietà: incroci fra linee genealogiche diploidi e treploidi;

Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht vorm. Rabbethge & Giesecke - Aktiengesellschaft - Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

25) Barbabietola da zucchero « Strubepoly »:

Origine della varietà: da selezione individuale e successivi incroci delle famiglie costituenti;

Responsabile della conservazione in purezza: Saatzuchtwirtschaft Fr. Strube G.m.b.H. Schöningen (Repubblica federale tedesca).

26) Barbabietola da zucchero « Trinova »:

Origine della varietà: da selezione individuale e successivi incroci delle famiglie costituenti;

Responsabile della conservazione in purezza: Saatzuchtwirtschaft Fr. Strube G.m.b.H. Schöningen (Repubblica federale tedesca).

27) Barbabietola da zucchero « Tripol »:

Origine della varietà: da selezione individuale e successivi incroci delle famiglie costituenti;

Responsabile della conservazione in purezza: Saatzuchtwirtschaft Fr. Strube G.m.b.H. Schöningen (Repubblica federale tedesca).

28) Barbabietola da zucchero « Delitzsch poly »:

Origine della varietà: incroci fra linee genealogiche diploidi e triploidi;

Responsabile della conservazione in purezza: Rübensamenzucht G.m.b.H. - Northeim (Repubblica federale tedesca).

29) Barbabietola da zucchero « Desprez T.M. »:

Origine della varietà: da selezione individuale e successivi incroci delle famiglie costituenti;

Responsabile della conservazione in purezza: Florimond Desprez - Cappelle par Templeuve (Nord) (Francia).

30) Barbabietola da zucchero « Polix »:

Origine della varietà: da selezione individuale e successivi incroci delle famiglie costituenti;

Responsabile della conservazione in purezza: Societé Belge de Graine de Betterave Sucrière - Tirlemont (Belgio).

31) Barbabietola da zucchero « Polix 2 »:

Origine della varietà: da selezione individuale e successivi incroci delle famiglie costituenti;

Responsabile della conservazione in purezza: Societé Belge de Graine de Batterave Sucrière - Tirlemont (Belgio).

32) Barbabietola da zucchero « Hilleshög Standard diploide »;

Origine della varietà: da selezione individuale e successivi incroci delle famiglie costituenti;

Responsabile della conservazione in purezza: Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget - Malmö (Svezia).

Roma, addì 21 dicembre 1970

Il Ministro: NATALI

(370)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), approvato con decreto ministeriale in data 17 novembre 1967 e modificato con decreto ministeriale in data 17 giugno 1969;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 11 febbraio, 24 febbraio e 6 luglio 1970, dalla assemblea dei soci della ripetuta Cassa in data 28 marzo 1970 nonchè dal Presidente della stessa in data 14 luglio 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 27, 29 e 56 dello statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), in conformità ai seguenti rispettivi testi:

Art. 27, comma terzo: « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato »;

Art. 29: « Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni. In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento »;

Art. 56, lettera *a*): « mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecarie di cui alla lettera *d*) dell'articolo 47: complessivamente 17 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) »;

Art. 56, lettera *b*): « mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 47: complessivamente 8 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) »;

Art. 56, lettera *d*): « somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito; complessivamente 6 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(406)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1970.

Modifica dello statuto del Monte di credito su pegno di Caravaggio, di 2ª categoria, con sede in Caravaggio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Caravaggio, di 2ª categoria, con sede in Caravaggio (Bergamo), approvato con decreto del Capo del Governo in data 20 gennaio 1942 e modificato con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1951;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 10 marzo 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 24 dello statuto del Monte di credito su pegno di Caravaggio, di 2ª categoria, con sede in Caravaggio (Bergamo) in conformità al seguente testo:

« La durata dei prestiti è stabilita in quattro mesi e possono essere concesse fino a tre rinnovazioni. La rinnovazione, sia totale che parziale, potrà essere accordata previo pagamento degli interessi e degli accessori, subordinatamente a nuova stima degli oggetti dati in pegno. I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza, col conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(407)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo) approvato con decreto ministeriale in data 17 giugno 1969;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 24 giugno 1970 e 20 novembre 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6 e 18 dello statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), in conformità ai seguenti testi:

Art. 6, comma terzo: « I consiglieri vengono eletti:

a) uno dall'amministrazione comunale di Fossano;

b) uno dall'amministrazione provinciale;

c) due dalla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Cuneo;

d) uno dalla federazione tra le Casse di risparmio del Piemonte;

e) due dalle amministrazioni dei comuni sedi di filiali, a turno fra di loro in ordine di anzianità di apertura delle filiali stesse »;

Art. 18, comma terzo parte prima: « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono confermabili ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(404)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, approvato con decreto ministeriale in data 5 giugno 1968;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 14 settembre 1970 e dall'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 30 marzo 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 33 e 63 dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, in conformità ai seguenti testi:

Art. 33, terzo comma: « I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato, dei consigli di sede e delle commissioni di sconto »;

Art. 63, lettera *a*): « mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'articolo 54: complessivamente 20 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) »;

lettera *b*): « mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 54: complessivamente 7 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) »;

lettera *c*): « partecipazioni, acquisti di credito, sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 4 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) »;

lettera *d*): « somministrazione di fondi, (mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 4 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(405)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo (Cuneo), approvato con decreto ministeriale in data 17 agosto 1967;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 23 dicembre 1969 e 14 gennaio 1970 e dall'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 25 marzo 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 27 e 56 dello statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo (Cuneo), in conformità ai seguenti rispettivi testi:

Art. 27, comma terzo: « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, alla assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato »;

Art. 56, comma primo, lettera *d*): « Somministrazioni di fondi, mediante apertura di credito in c/c, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 6 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza »;

Art. 56, penultimo comma: « I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e

per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(516)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Approvazione di alcune condizioni di polizza relative a tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede legale in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede legale in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza relative a tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza relative ad assicurazioni sulla vita presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede legale in Verona, in sostituzione delle analoghe di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1961.

Roma, addì 31 dicembre 1970

(302) p. *Il Ministro*: BRANDI

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza da impiegarsi per le forme collettive, presentate dalla società per azioni « Assicurazioni generali », con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925 n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Assicurazioni generali », con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, da impiegarsi per le forme collettive;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza, allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni di polizza, da impiegarsi per le forme collettive, presentate dalla società per azioni « Assicurazioni Generali », con sede legale in Roma:

Tariffa A.I.L./R, per garantire, in caso di risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo delle indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità;

Tariffa 13 j c.a.-doll., relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca préstabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 13 c.a.-coll., relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 8H c.a.-coll., relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva secondo un parametro determinato ed in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 31 dicembre 1970

(303) p. *Il Ministro*: BRANDI

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Italia assicurazioni », con sede legale in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Italia assicurazioni », con sede legale in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, da impiegarsi per le forme collettive;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, da impiegarsi per le forme collettive, presentata dalla

società per azioni « Italia assicurazioni », con sede legale in Genova:

Tariffa A.I.L.I.P./70, per garantire, in caso di risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo delle indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità.

Roma, addì 31 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(304)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1971.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa « Ditta Eligio De Bianchi - Centralina elettrica », con sede in Dazio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'E.N.E.L. delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'E.N.E.L.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visti i provvedimenti ministeriali n. 689851 del 13 maggio 1964 e n. 708403 del 24 agosto 1967, con i quali è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'E.N.E.L. ai sensi del n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa « Ditta Eligio De Bianchi - Centralina elettrica », con sede in Dazio (Sondrio);

Vista la nota in data 14 novembre 1970, con la quale l'impresa suddetta ha reso noto che, a partire dal 1969, ha cessato di produrre energia elettrica e di distribuire esclusivamente energia acquistata dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa predetta sono venute meno le condizioni che ne hanno consentito l'esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che il proseguimento dell'attività dell'impresa è incompatibile con la riserva attribuita all'Ente nazionale per l'energia elettrica dall'art. 1, comma primo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1273 del 9 dicembre 1969;

Ritenuto che l'impresa « Ditta Eligio De Bianchi - Centralina elettrica », con sede in Dazio (Sondrio), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Ditta Eligio De Bianchi - Centralina elettrica », con sede in Dazio (Sondrio), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla « Ditta Eligio De Bianchi - Centralina elettrica », con sede in Dazio (Sondrio), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art.. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1971

Il Ministro: GAVA

(513)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di

pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre 1965, 16 marzo 1966, 27 aprile 1966, 13 settembre 1966, 26 ottobre 1966, 21 febbraio 1967, 22 giugno 1968, 30 settembre 1968, 14 giugno 1969, 22 settembre 1969, 20 febbraio 1970 e 19 agosto 1970, con i quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B* annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali avanti citati nelle premesse sono aggiunti:

265) Associazione di pubblica assistenza « Croce viola » di Montescudo (Forlì);

266) Associazione di pubblica assistenza « Croce azzurra » di Traversetolo (Parma);

267) Associazione di pubblica assistenza « Volontari del soccorso S. Anna » di Rapallo (Genova);

268) Confraternita di misericordia di Carmignano (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1971

Il Ministro: PRETI

(305)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.

Abolizione dei documenti doganali per la temporanea esportazione ed importazione dei veicoli in uso privato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modifiche ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1413, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche e aggiunte;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, concernenti l'importazione e l'esportazione temporanea di veicoli in uso privato;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1970;

Ritenuta la necessità di prescindere dall'emissione di documenti doganali per l'esportazione temporanea dei veicoli stradali, di cui alla convenzione di New York 4 giugno 1954, approvata e resa esecutiva con la legge 27 ottobre 1957, n. 1163, degli aeromobili e delle imbarcazioni di cui alla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956, approvata e resa esecutiva con la legge 3 novembre 1961, n. 1553;

Ritenuta altresì l'opportunità di estendere le disposizioni di cui all'art. 8, comma primo, dell'accennato decreto presidenziale n. 62 anche agli autoveicoli di cui alla legge 14 maggio 1965, n. 576;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea esportazione dei veicoli in uso privato è consentita, senza emissione di documenti doganali.

La disposizione del precedente comma si applica ai veicoli stradali di cui alla convenzione di New York 4 giugno 1954, approvata e resa esecutiva con la legge 27 ottobre 1957, n. 1163, ed agli aeromobili e alle imbarcazioni di cui alla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956, approvata e resa esecutiva con la legge 3 novembre 1961, n. 1553.

Art. 2.

La disposizione dell'art. 1 del decreto ministeriale 24 agosto 1970 si applica anche agli autoveicoli in uso privato di cui alla legge 14 maggio 1965, n. 576.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1971

Il Ministro: PRETI

(306)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1971.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina della ditta Istituto farmacoterapico collaborativo italiano S.p.a., sita in Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 4619 in data 3 luglio 1969 con il quale la ditta Istituto farmacoterapico collaborativo italiano fu autorizzata a produrre specialità medicinali chimiche, purchè registrate, nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via Massarenti n. 35/*c*;

Vista la lettera in data 23 gennaio 1970 dell'Istituto farmacoterapico collaborativo italiano S.p.a., con la quale l'istituto stesso informa che l'officina farmaceutica sopracitata ha cessato definitivamente l'attività;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Istituto farmacoterapico collaborativo italiano S.p.a., per l'attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via Massarenti, 35/*c*, concessa con decreto ministeriale n. 4619 del 3 luglio 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 gennaio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(471)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1970, al registro n. 16, foglio n. 324, è dichiarato inammissibile, per mancanza di provvedimento impugnabile, il ricorso proposto in data 2 aprile 1969 dal sig. D'Eletto Pasquale, impiegato del ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva istituito per i servizi dell'alimentazione dalla legge 6 marzo 1958, n. 199, avverso il mancato inquadramento nei ruoli organici di cui all'art. 3 della citata legge.

(611)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1970, al registro n. 16, foglio n. 320, è dichiarato inammissibile, per mancanza di provvedimento impugnabile, il ricorso proposto in data 2 aprile 1969 dal sig. Trovarelli Elpidio, impiegato del ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva istituito per i servizi dell'alimentazione dalla legge 6 marzo 1958, n. 199, avverso il mancato inquadramento nei ruoli organici di cui all'art. 3 della citata legge.

(612)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Graziano Renato Pretto, nato a Pressana (Verona) il 18 luglio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Milano in data 4 giugno 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(483)

Il dott. Antonio Bergomi, nato a Milano il 29 maggio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Milano in data 17 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(484)

Il dott. Gianfranco Guarnieri, nato a Padova il 5 aprile 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Padova in data 16 maggio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(485)

Il dott. Francesco Mario Ricci, nato a Pescara il 27 novembre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 2 maggio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(486)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 17963 del 18 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1970, registro n. 107, foglio n. 359, è stato respinto il ricorso straordinario, proposto, in data 29 gennaio 1968 dal rag. Luigi Carmelo Esposito avverso la decisione con la quale il consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione rigettava il ricorso gerarchico presentato dallo stesso impiegato in merito al suo trasferimento dall'istituto statale d'arte di Catania all'istituto statale d'arte di Giarre.

(481)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 65313 del 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1970, registro n. 98, foglio n. 76, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Gabriella Tagliasacchi avverso la decisione 18 luglio 1967 della commissione provinciale costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di Pistoia.

(442)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 17449 del 28 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, registro n. 24, foglio n. 276, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 14 ottobre 1968 dal dott. Giovanni Attanasio contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Novara per l'annullamento della deliberazione dell'istituto n. 2410 del 19 aprile 1968, concernente il trattamento di quiescenza.

(384)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Fonte Regina »

Con decreto n. 1135 del 9 gennaio 1971 i signori Gaicher Giovanni Battista, Enrico ed Eugenia, rappresentati dal sig. Giovanni Battista Gaicher, con domicilio a Valli del Pasubio, via Riva di Staro n. 16, provincia di Vicenza, sono autorizzati a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, denominata « Fonte Regina », che sgorga dalla sorgente omonima in Valli del Pasubio (Vicenza). L'acqua minerale verrà imbottigliata, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro e di mezzo litro, contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta a fondo bianco, delle dimensioni rispettivamente di cm. 15,7 × cm. 11 per i recipienti da 1 litro e di cm. 13 per cm. 9,2 per quelli da 1/2 litro, suddivise in tre riquadri delimitati da una cornice a fondo marrone con fregi di colore bianco. Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri marrone, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 28 dicembre 1968 dal prof. Augusto Giovanardi, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Milano, e alcune indicazioni sull'acqua. Nella parte superiore del riquadro centrale, dentro una striscia a colore marrone, si leggerà: « Fonte Regina », in caratteri bianchi, « Staro », in caratteri marrone; seguirà la dicitura: « Comune di Valli del Pasubio - provincia di Vicenza » « Acqua minerale naturale ferruginosa bicarbonato calcica », in caratteri marrone.

Nello spazio sottostante sarà raffigurata al centro, tra fregi floreali, una veduta della fonte con la dicitura « Regina delle Fonti ». Nella parte inferiore dello stesso riquadro saranno riportati gli estremi dei decreti di autorizzazione.

Nel riguadro destro, dall'alto in basso ed in caratteri marrone, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 17 dicembre 1968 dal prof. Giuseppe Bragagnolo, analista presso l'istituto di chimica generale dell'Università di Milano.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(519)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ispica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1971, il comune di Ispica (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 296.963.441 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(717)

Autorizzazione al comune di Collesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1971, il comune di Collesano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.664.280 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(718)

Autorizzazione al comune di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1971, il comune di Randazzo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.245.300 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(719)

Autorizzazione al comune di S. Maria di Licodia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1971, il comune di S. Maria di Licodia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.580.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(720)

Autorizzazione al comune di Arbus ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1971, il comune di Arbus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.619.659 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(721)

Autorizzazione al comune di Luogosanto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1971, il comune di Luogosanto (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.349.820 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(722)

Autorizzazione al comune di Terralba ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1971, il comune di Terralba (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.097.886 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(723)

Autorizzazione al comune di Vittorito ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1971, il comune di Vittorito (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 859.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(724)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 23 settembre 1970 dal sig. Gladich Italo, nato a Capodistria (Pola) il 4 aprile 1949, residente a Trieste, in via della Cattedrale, 12, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Gladi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Gladich Italo è ridotto nella forma italiana di Gladi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 8 gennaio 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(521)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 2 novembre 1970 dal sig. Dobrila Giorgio, nato a Trieste il 27 marzo 1912 e qui residente in via Madonnina, 18, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Dobrilla;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Dobrila Giorgio è ridotto nella forma italiana di Dobrilla.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Ervato Lidia, nata a Trieste il 12 luglio 1913, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 8 gennaio 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(522)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, per l'anno 1971.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle tasse di bollo, modificato dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, per l'anno 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1971.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonchè del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo da L. 500, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 10 aprile 1971 corredate dei seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente consiglio dell'ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai tribunali e alle corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per Cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente ordine forense:

c) ricevuta della tassa di L. 2.400, per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di Cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonchè delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre in facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti, alle ore 8 antimeridiane:

24 maggio 1971: ricorso per Cassazione in materia civile;
26 maggio 1971: ricorso per Cassazione in materia penale;
28 maggio 1971: ricorso in materia amministrativa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente, a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 12 dicembre 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1971
Registro n. 1 *Grazia e giustizia, foglio n.* 278

(391)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.